



Ordinanza concernente le tariffe di vendita dell'acqua potabile e le tasse d'allacciamento

Il Municipio di Capriasca,

richiamati

- gli artt. 192 LOC e 44 RALOC;
- il Regolamento concernente il Servizio di approvvigionamento idrico, così come ogni altra normativa applicabile in materia,

d e c r e t a

Art. 1 Tassa di utilizzazione

¹La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

- A. per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base, da una tassa di consumo e da una tassa per il noleggio del contatore (lett A.);
- B. per i consumi a forfait per punto di prelievo (lett B.).

²La tassa è a carico del titolare dell'allacciamento.

A)

Tassa base

³La tassa base (IVA inclusa) è composta dalla tariffa di fornitura annua moltiplicata per la quantità di unità di consumo.

⁴Ogni allacciamento ha almeno un'unità di consumo, le unità di consumo sono così definite:

- a) un'unità di consumo per ogni unità abitativa, ufficio, bar, ristorante, impresa artigianale, nonché, se indipendenti dagli impianti degli oggetti sopradescritti: edifici ad uso privato, giardini, orti, vigneti, ecc. Nel caso di unità abitative, la presenza della cucina e dei servizi igienici determina il numero di unità di consumo fatturate. In uno stabile adibito totalmente o parzialmente ad economia domestica; è ininfluenza ai fini dell'emanazione della tassa il fatto che il medesimo sia abitato oppure che sia totalmente o parzialmente disabitato;
- b) due unità di consumo per ogni complesso sportivo, ricreativo, industriale o d'altra destinazione non abitativa, con contatore fino a 25 mm;
- c) tre unità di consumo per ogni albergo, garni, pensione e altro esercizio pubblico di affitto camere, con contatore fino a 25 mm;
- d) quattro unità di consumo con contatore di 32 mm e fino a 40 mm;
- e) cinque unità di consumo con contatore di 50 mm e oltre.

Tabella: tasse base, calcolata tramite unità di consumo

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità (n° unità di consumo)	fr./anno
CS	Standard	Unità di consumo	1	225.00
CR	All'ingrosso a rivenditori (Enti pubblici)	Unità di consumo	1	1'437.50

Tassa di consumo

³La tassa di consumo (IVA inclusa) è composta dalla tariffa di consumo al m³, moltiplicata per il totale dei m³ consumati, rilevati tramite lettura, di regola, annuale del contatore

*Tabella: tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore*

Tipo di acqua	Distribuzione	fr./m ³)
Acqua potabile	All'utenza	1.55
Acqua potabile	A rivenditori	0.775
Acqua potabile	Uso agricolo	-50% tassa acqua potabile all'utenza
Acqua greggia	All'utenza	-25% tassa acqua potabile all'utenza

Tassa per il noleggio del contatore

⁶La tassa annua di noleggio (IVA inclusa) è composta dalle tariffe annue di noleggio fissate dal Municipio come segue:

Tabella: tassa per il noleggio del contatore, definita in base al diametro

Diametro (mm)	fr./anno
20	30.00
25	35.00
32	40.00
40	60.00
50	100.00
>50	150.00

B)

Tassa a forfait per punto di prelievo

⁷La tassa a forfait annua per punto di prelievo (IVA inclusa) è definita a seconda del tipo di utilizzo.

⁸La tassa è a carico del titolare dell'allacciamento.

Tabella: tassa a forfait per punto di prelievo

Tariffa	Fornitura a forfait (descrizione)	Calcolo	fr.
CT	Temporanea impianti da cantiere	Unità di allacciamenti (una tassa ogni allacciamento)	Pari a 1/5 della tassa di allacciamento (vedi art. 2)
FT	Temporanea prelievo da idrante	Unità di allacciamenti (una tassa ogni allacciamento)	250.00
FS	Standard per impianti a consumo costante	Unità di consumo (p.es. fontane) 1 l/min. al massimo	800.00
FF	Standard per unità di consumo	Unità di consumo (p.es. zona monti)	250.00
FFG	Standard per unità di consumo di acqua greggia	Unità di consumo (p.es. zona monti)	-25% FF



Art. 2 Allacciamento

¹I costi d'allacciamento comprendono:

- a) la tassa di allacciamento;
- b) le spese di collaudo e la posa del contatore.

²Tutti i costi dell'allacciamento sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Casistica e criteri di calcolo della tassa di allacciamento

³Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- a) ogni nuovo allacciamento finora mai allacciato;
- b) ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

⁴La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta.

Tabella E: Tasse di allacciamento, calcolata tramite il diametro dell'allacciamento

Condotta in FE (") pollici	Condotta in PE (mm)	Diametro interno (mm)	fr.
≤1	≤32	<30	1'000.00
1 ¼	40	31-40	1'500.00
1 ½	50	41-50	2'000.00
2	63	51-60	2'500.00
≥2 ½	≥75	>60	3'000.00

Costi di posa

⁵I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

⁶Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Comune. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Spese di collaudo

Le spese di collaudo e di posa del contatore sono incluse nella tassa di allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati separatamente.

Art. 3 Fatturazione e acconti per costi di fornitura

¹I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Comune.

²Il Comune si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

³Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

⁴Il costo di fornitura che non ha potuto essere rilevato con il sistema dell'autocertificazione nel periodo fissato dal Municipio per le letture annuali, è attribuito d'ufficio, calcolandolo di regola sulla base dei consumi storici (minimo 3 anni e laddove non possibile mediante stima) ed al prezzo stabilito dall'ordinanza in vigore. Nel caso di reiterate mancate autocertificazioni il Comune si riserva di procedere con la lettura forzata.



Art. 4 Incasso ed esecuzione

¹Il Comune indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.

²Il Comune ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

³Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Servizio è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

⁴Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica. Dalla scadenza del termine fissato decorrerà un interesse di ritardo pari a quello applicato nel caso di pagamento tardivo delle imposte comunali. Sono possibili dilazioni di pagamento. Esse sono sottoposte ad una tassa supplementare di fr. 5.00.

⁵Le fatture emesse sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 LEF. Nella procedura di richiamo è dovuta una tassa di fr. 25.00 per ogni diffida di pagamento.

⁶Riservata la garanzia del minimo vitale di erogazione, il mancato pagamento delle fatture comporta, a libero giudizio dell'Azienda, l'applicazione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- a) l'interruzione dell'erogazione normale;
- b) la posa di un contatore a pagamento;
- c) il versamento di una garanzia.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025 ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

Contro la presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione agli albi comunali, secondo gli articoli 208 e seguenti della Legge organica comunale e 44 del relativo Regolamento di applicazione.

Per il Municipio

Francesco Canonica, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 1151 del 21.10.2024 e pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 02.01.2025 al 31.01.2025.